SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2004, n. **321.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE

Il Governo italiano e il Governo macedone;

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Art. 2.

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Art. 3.

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle autorità competenti:

in Italia: il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema;

in Macedonia: il Ministero per la cultura.

Art. 4.

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Art. 5.

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Art. 6.

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20-80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Art. 7.

I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione europea), o da registi macedoni, con la partecipazione di tecnici e interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione europea), o di nazionalità macedone.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono esere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle autorità competenti.

Art. 8.

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento), del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Art. 9.

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e macedoni distribuiti e/o diffusi nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Art. 10.

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario;

ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato;

ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori;

in linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese;

l'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Art. 11.

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra parte.

Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Art. 12.

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Art. 13.

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;

b) nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione;

c) in caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore;

d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Art. 14.

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione «Coproduzione italo-macedone» o «Coproduzione macedone-italiana».

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Art. 15.

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Art. 16.

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita italo-macedone film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

1) avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle autorità competenti dei due Paesi;

2) avere un costo uguale o superiore a 1.500.000 di euro o l'equivalente in denari;

3) comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 3.000.000 di euro o l'equivalente in denari, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20% (venti per cento);

4) avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari;

5) includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle autorità italiane e macedoni competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria macedone, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovranno essere globalmente equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo del precedente articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la commissione mista di cui all'articolo 18 si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della commissione mista non possa tenersi, le autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Art. 17.

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Macedonia e di quelli macedoni in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le parti contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Art. 18.

Le autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Esse si riuniranno, nell'ambito di una commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Art. 19.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 20.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle parti, notificato per via diplomatica all'altra parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ciascuna parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje il 15 novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e macedone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

p. *Il Governo italiano*
FIRMATO

p. *Il Governo macedone*
FIRMATO

NORME DI PROCEDURA

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due parti contraenti, almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro venti giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1) sceneggiatura e soggetto;

2) prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;

3) copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

4) contratto di distribuzione, una volta firmato;

5) elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;

6) programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;

7) bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.

Le autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a) titolo del film;

b) identificazione dei produttori contraenti;

c) nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;

d) nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);

e) bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;

f) piano finanziario;

g) clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;

h) clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3.000.000 di euro o l'equivalente in denari;

i) clausola che descriva le misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle parti non adempie agli accordi presi;

j) data di inizio delle riprese;

k) clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

l) clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4679):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 10 febbraio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla III commissione il 17 marzo 2004 e il 7 aprile 2004.

Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2914):

Assegnato la 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 20 ottobre 2004.

Relazione scritta presentata il 22 ottobre 2004 (atto n. 2914/*A*) relatore sen. CASTAGNETTI.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.

05G0007

LEGGE 19 gennaio 2005, n. **1.** *(Raccolta anno 2005).*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276.

All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:

«*d-ter)* svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-*bis.* In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3), numero I):

alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soci attivi, il quale»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» *sono soppresse e le parole:* «riferisce dei controlli» *sono sostituite dalle seguenti:* «riferisce sui controlli»;

al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» *sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» *è inserita la seguente:* «euro»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"»;

al comma 2, le parole da: «; tale qualità» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», *ovunque ricorra, è soppressa.*

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5434):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della salute (SIRCHIA) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 20 novembre 2004.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 novembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25, 30 novembre 2004; il 1°, 2 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 1°, 9 dicembre 2004 ed approvato il 22 dicembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3254):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 dicembre 2004.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 27 e 28 dicembre 2004.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 dicembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5434/B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 dicembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2005 ed approvato il 18 gennaio 2005.

05G0011

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. **2.**

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonché l'erogazione del contributo italiano al Fondo Globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000.

2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Regime degli interventi

1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

Art. 3.

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali

1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.

3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 2006, per la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.

6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 — per il controvalore di euro 8.181.329 — per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 5.

Contributo al Fondo globale

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0010

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. **3**.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;

Vista l'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;

Vista la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 25 novembre 2004, in merito all'avvio, a decorrere dal 2 dicembre 2004, dell'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;

Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana ad altre missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 4.

Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione

di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a e 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

Art. 5.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force* - ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia - EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

Art. 6.

Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

Art. 7.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

Art. 8.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 9.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

Art. 10.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.742.

Art. 11.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 12.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 13.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 4 e 5, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 5, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 6 e 9, commi 2,

3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Art. 14.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Art. 15.

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 16.

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 17.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 18.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 19.

*Modifiche all'articolo 4-*ter *del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.*

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*ter* decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

b) dopo le parole «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 16, pari complessivamente a euro 611.269.818 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0009

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Su proposta della Commissione studi e regolamenti;

Delibera:

Articolo unico

1. All'attuale unico comma dell'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale è anteposto il seguente comma:

«I Giudici emeriti possono essere chiamati a far parte di commissioni, gruppi di lavoro, commissioni giudicatrici di concorso e a far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero.».

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente: ONIDA

05A00408

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2005.

Cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Ambiente e tutela del territorio dell'on. Antonio Martusciello e contestuale nomina a Sottosegretario di Stato ai Beni e attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vsito l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Antonio Martusciello, deputato al Parlamento, cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Ambiente e tutela del territorio ed è contestualmente nominato Sottosegretario di Stato ai Beni e attività culturali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 146

05A00472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali on. Antonio Martusciello, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data odierna, concernente la nomina a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali dell'on. Antonio Martusciello, deputato al Parlamento;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 gennaio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Antonio Martusciello, conferitagli dal Ministro per i beni e le attività culturali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali on. Antonio Martusciello, deputato al Parlamento, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 147

ALLEGATO

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n, 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Regolantento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2004, concernente «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale l'on. Prof. Giuliano Urbani è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data odierna con il quale l'on. Antonio Martusciello, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno delegare la trattazione di alcuni progetti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali:

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'on. Ministro, all'on. Antonio Martusciello, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, è conferita la delega a trattare le materie indicate nel successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, l'on. Antonio Martusciello firma i relativi atti e provvedimenti.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali disposizioni di legge o di regolamento escludano la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sè avocati o comunque direttamente compiuti.

4. Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'attività amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma, la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. L'on. Antonio Martusciello è delegato a:

a) svolgere attività istruttoria di carattere politico in materia di beni archeologici, artistici, architettonici e monumentali;

b) intervenire in Parlamento, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario;

c) promuovere e coordinare attività a carattere politico in materia di comunicazione istituzionale del Ministero anche mediante strumenti innovativi (campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione a livello nazionale, eventi, iniziative commerciali, mostre, ecc. ...);

d) promuovere e coordinare a livello politico i seguenti progetti speciali:

costituzione della Fondazione Reggia di Caserta;

costituzione della Fondazione Pompei/Ercolano;

costituzione della Fondazione per il Museo Nazionale della Shoah, istituito con legge 17 aprile 2003, n. 91;

ARCHEOSUD (valorizzazione dei siti archeologici meridionali);

ARCHEOMAR (campagna di esplorazione e catalogazione di archeologia subacquea per i mari del Sud d'Italia);

trasformazione dell'Ente per le Ville Vesuviane in fondazione di diritto privato;

e) promuovere iniziative per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali stipulato il 2 marzo 2001 con la regione Campania e dei successivi atti integrativi e/o modificativi;

f) rappresentare il Ministero nel Comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

g) assumere la responsabilità del coordinamento delle mostre in Italia ed all'estero;

h) esercitare la direzione ed il coordinamento dell'attività di vigilanza sulla SIAE;

i) coordinare l'azione politica relativa ai beni, alle attività ed agli istituti cultrali ed allo spettacolo afferenti al Centro-Sud del Paese;

j) esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo politico-amministrativo relativamente alla politica di gestione del personale del Ministero.

2. Al Sottosegretario di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 3.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) determinazioni di indirizzo politico;

d) direttive, circolari ed atti di carattere generale;

e) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai comitati interministeriali;

f) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, ad eccezione della SIAE per la quale l'on. Martusciello procede alle designazioni ed alle nomine di competenza del Ministero;

g) designazione o nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati ad eccezione di quelle relative alle materie delegate all'on. Martusciello;

h) costituzione di commissioni o comitati ad eccezione di quelli relativi alle materie delegate all'on. Martusciello.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario ad assicurare la funzionalità dei rapporti tra il Ministro ed il Sottosegretario di Stato provvede l'Ufficio di Gabinetto.

2. Le risorse per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria del Sottosegretario di Stato saranno determinate annualmente nell'ambito delle disponibilità assegnate al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Al Sottosegretario di Stato competono le determinazioni relative all'impiego ed al controllo del personale assegnato alla propria Segreteria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Ministro: URBANI

05A00471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 gennaio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato arch. Francesco Nucara, conferitagli dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 148

ALLEGATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforna dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 mazzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale l'on. Altero Matteoli è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. Francesco Nucara è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerata la necessità di determinare i compiti da delegare all'on. Francesco Nucara nell'ambito delle competenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'on. Francesco Nucara è delegato a rispondere per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire preso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazoni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dell'on. Francesco Nucara corrisponderanno alle rispettive deleghe.

Art. 2.

1. L'on. Francesco Nucara sono delegate le seguenti specifiche attribuzioni di materia:

indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei Comitati tecnici dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, secondo le indicazioni del Ministro;

proposta del programma di interventi finalizzati all'effettuazione di bonifiche nei siti inquinati;

cura del censimento nazionale dei corpi idrici;

cura della formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

adozione di direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, al fine di prevenire situazioni di emergenza;

proposta al Ministro dell'adozione di criteri ed indirizzi per la programmazione dai trasferimenti di acqua per il consumo umano, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, e 17 della legge n. 36/1994;

proposta al Ministro dell'adozione di criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici;

proposta dei provvedimenti relativi alla concessione di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più Regioni e più bacini idrografici, anche in essenza della determinazione del bilancio idrico;

proposta di provvedimenti relativi alle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

promozione delle attività di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

definizione e predisposizione degli accordi di programma tra lo Stato e le singole regioni contenenti l'elenco delle priorità e le proposte di utilizzo di risorse finanziarie a vario titolo attivabili al fine di tutelare e gestire le risorse idriche:

coordinamento degli studi e delle attività utili a definire ed attuare il programma nazionale per la difesa del suolo;

proposta al Ministro dell'adozione dei provvedimenti relativi alla salvaguardia degli insediamenti di particolare valore artistico e culturale esposti a rischi ambientali;

cura dell'istruttoria sugli affari del Ministero in sede di CIPE, e rappresenta di norma il Ministro alle sue riunioni;

cura degli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 3.

1. La specificazione di materie ed impegni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 5.

1. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte e orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di Controllo per la registrazione,

Roma, 11 gennaio 2005.

Il Ministro dell'ambieinte e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A00470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dott. Stefano Caldoro, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 gennaio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Stefano Caldoro, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dott. Stefano Caldoro è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 149

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, a 59, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11 - comma 1 - lettera *d)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;.

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

1. Al dott. Stefano Caldoro, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti indicati al successivo art. 2.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad esso delegate il dott. Stefano Caldoro firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. Al dott. Stefano Caldoro, è conferita la delega a trattare:

a) gli affari inerenti le materie relative alla Direzione generale per lo studente, alla Direzione generale per lo studente ed il diritto allo studio ed alla Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) progetti di interventi di formazione nell'area del Mezzogiorno d'Italia; programmi riguardanti rapporti di interazione fra il sistema scolastico ed il sistema universitario.

2. È altresì delegata al dott. Stefano Caldoro la partecipazione ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Per le materie di competenza, il dott. Stefano Caldoro, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Al Sottosegretario potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: MORATTI

05A00469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2004.

Modificazioni all'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, gli uffici di diretta collaborazione propri, nonché quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4 e l'art. 15;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, ed in particolare l'art. 7;

Ravvisata la necessità di prevedere appositi compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e sicurezza, da attribuire ad un funzionario della segreteria generale del CESIS che operi, in posizione di autonomia ed alle esclusive dipendenze del segretario generale del CESIS, presso l'ufficio del consigliere militare;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa è così modificato:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis.* Presso l'ufficio del consigliere militare opera, altresì, in posizione di autonomia, un funzionario della segreteria generale del CESIS con compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e sicurezza, ferme restando le competenze della segreteria speciale di cui al successivo art. 24.».

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a modificare l'organizzazione dell'ufficio del consigliere militare.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 111

05A00405

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2005.

Nomina del Comitato di Garanti, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la propria ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

Vista la propria ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'art. 1;

Vista la propria ordinanza n. 3392 dell'8 gennaio 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico» ed in particolare il comma 2 dell'art. 1, il quale istituisce un comitato di garanti composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire una efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004;

Ritenuto di avere individuato le professionalità idonee a ricoprire l'incarico di componente del predetto Comitato di garanti;

Decreta:

Il Comitato di garanti istituito con l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in premessa è così composto:

on. Giuliano Amato;

sen. Giulio Andreotti;

on. Emma Bonino;

prof. Andrea Monorchio;

on. Giorgio Napolitano.

Il Comitato definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività al fine di garantire il più efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.

Il supporto logistico e di segreteria del comitato sarà assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00407

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sudest asiatico. (Ordinanza n. 3392).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché la successiva ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare in termini di massima urgenza ed efficacia la situazione di grave emergenza determinatasi nell'area del sudest asiatico, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce, in raccordo con il Ministro degli affari esteri, le necessarie iniziative di assistenza alle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi di cui in premessa, provvedendo per la realizzazione degli interventi e delle opere finalizzate al superamento dell'emergenza medesima. A tal fine il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, tra l'altro, ad impiegare la flotta aerea nella disponibilità del Dipartimento medesimo nonché a fruire della fornitura di beni e servizi comunque acquisiti o concessi, anche sulla base di atti di liberalità, stipulando, ove necessario, i relativi atti convenzionali o d'intesa.

2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, è istituito un comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza.

3. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, erogate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia di fiscale. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rilasciare ai soggetti interessati apposita certificazione attestante l'avvenuto versamento.

4. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile nell'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, è autorizzata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché su quotidiani a diffusione nazionale e su Internet, di tutte le iniziative e delle conseguenti determinazioni adottate comportanti oneri finanziari. Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attività dipartimentali, con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile è altresì costituita una commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un magistrato contabile, con funzioni di presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalità, anche estranei alla pubblica amministrazione.

5. Gli atti inerenti alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, sono adottati esclusivamente dal capo o dal vice-capo del Dipartimento della protezione civile e sono immediatamente trasmessi alla commissione di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, si applicano altresì alle sottoscrizioni poste in essere attraverso le reti di telefonia fissa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Lattanzi Paola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, casi come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Lattanzi Paola, nata il 17 febbraio 1978 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora Pùblica» conseguito in Argentina, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Econòmicas de Còrdoba» (Argentina) cui la richiedente è stato iscritto dal 20 maggio 2004 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contadora Pùblica» conseguito presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» il 21 dicembre 2001 e rilasciato il 16 agosto 2002;

Considerato inoltre che la sig.ra Lattanzi ha maturato esperienza professionale dal 1998 in Argentina, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti 13 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

art. 1.

Alla sig.ra Lattanzi Paola, nata il 17 febbraio 1978 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A00305

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Camacho Gutierrez Yvonne Mariela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Camacho Gutierrez Yvonne Mariela nata il 16 novembre 1971 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» rilasciato dall'«Istituto Universitario Politecnico de Las Fuerzas Armadas» di Maracay (Venezuela) in data 9 dicembre 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 2 aprile 1994 al n. 91.527;

Considerato inoltre che la sig.ra Camacho Gutierrez ha maturato esperienza professionale in Venezuela svolta dal 1994 al 2000, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Brescia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Camacho Gutierrez Yvonne Mariela, nata il 16 novembre 1971 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A00306

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2004.

Criteri e modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 120331 del 28 novembre 2003, con il quale nello stato della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 nell'ambito della U.P.B. 3.2.3.22 sono stati istituiti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7212 e il capitolo n. 7425, concernente il fondo rotativo per le imprese, con una dotazione complessiva 80 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante disposizioni per la «Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi» e, in particolare, l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l'art. 1, concernente interventi diretti a favorire la creazione di nuova imprenditorialità giovanile;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 1995, n. 184, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare, l'art. 3, comma 9, che estende ai giovani agricoltori gli interventi di cui all'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1998, concernente il «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 51, che estende alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 95 del 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999, recante: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 95 del 1995»;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro in data 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 1999, recante: «Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, in particolare, l'art. 27, comma 11, che, al fine di razionalizzare gli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile, stabilisce che le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito «Fondo per le agevolazioni all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego», istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 23, comma 1, che ha affidato alla società Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 maggio 2001, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2001, n. 166, concernente: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, concernente incentivi a

favore dell'autoimprenditorialità nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Vista la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, nelle premesse della quale viene richiamata l'esigenza che gli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego vengano concessi da Sviluppo Italia in coerenza con i principi dell'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato n. 4568/2003, reso nell'adunanza del 10 novembre 2003 sullo schema di regolamento recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni a favore dell'autoimprenditorialità di cui al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;

Attesa la necessità di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli interventi in materia di trasferimenti alle imprese per incentivi alla produzione e agli investimenti affidati a Sviluppo Italia S.p.A.;

Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla stessa impresa per il medesimo programma di attività sotto forma di contributo in conto capitale e di finanziamento a tasso agevolato, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;

Vista la documentazione trasmessa da Sviluppo Italia con lettera del 7 gennaio 2004, concernente i criteri applicati nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che le predette agevolazioni sono attualmente concesse da Sviluppo Italia nel rispetto dei principi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 72, comma 2, della ripetuta legge n. 289 del 2002 e dei limiti d'intensità di aiuto fissati dalla Commissione europea;

Considerato, altresì, che l'unica misura agevolativa la cui disciplina necessita di un adeguamento formale ai predetti principi risulta quella in favore del lavoro autonomo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;

Attesa la necessità, anche in osservanza alla disposizione di cui all'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002, di istituire un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a Sviluppo Italia S.p.A., avente carattere di fondo rotativo, sul quale dovranno affluire le risorse destinate alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie, previste dalla normativa richiamata nelle premesse a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse da Sviluppo Italia S.p.A. in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Interventi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle in favore del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.

Art. 3.

Interventi a favore del lavoro autonomo

1. Le agevolazioni finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma del lavoro autonomo, di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:

a) mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50 per cento del totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma dell'importo degli investimenti ammessi e del massimale del contributo in conto gestione pari a 5.165,00 euro e comunque per un importo complessivo non superiore a 15.494,00 euro;

b) contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera *a)*;

c) contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a 5.165,00 euro.

2. Per la durata e il tasso di interesse del mutuo di cui al comma 1, lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 289 del 2002.

Art. 4.

Conto corrente di tesoreria

1. Per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste dalla normativa richiamata nelle premesse finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, è istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 5.

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle medesime richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240

05A00372

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2004.

Concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di: proroga del trattamento di mobilità ex lavoratori Metallurgica Vallepiana, sede in Giffoni Vallepiana, - Salerno - primo trattamento di mobilità ex lavoratori Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana, - Salerno - proroga del trattamento di mobilità ex lavoratori Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000 sede in Arbatax, - Nuoro - primo trattamento di mobilità ex lavoratori Molini e Pastifici di Lucera sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilità ex lavoratori Seta Giovanna sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilità ex lavoratori Natura Italia sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilità ex lavoratori ICO sede in Foggia - primo trattamento di mobilità ex lavoratori Lear Corporation Italia Sud sede in Bellizzi, - Salerno. (Decreto n. 35192).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità o della proroga del predetto trattamento, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilità e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto 5 novembre 2003 n. 33082 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5 foglio n. 198;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 28.536,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti della società Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto nel periodo dal 1° giugno 2003 al 23 aprile 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 259.200,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2004, in favore di un numero massimo di sessantanove ex dipendenti delle società Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000, sede in Arbatax (Nuoro) i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto direttoriale n. 32384 del 23 maggio 2003 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 984.492,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di ottantasette ex dipendenti dalla società Molini e Pastifici di Lucera s.r.l, sede in Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto entro il mese di febbraio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.267.068,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti dalla società Seta Giovanna, sede in Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto entro il mese di luglio 2004, i nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 142.992,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti dalla società Natura Italia, stabilimento di Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto entro il mese di luglio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 103.272,00.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti dalla società ICO S.r.l., stabilimento di Foggia, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto entro il 12 marzo 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 38.264,00.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2004, in favore di un numero massimo di quattordici ex dipendenti dalla società s.r.l. Lear Corporation Italia Sud, stabilimento di Bellizzi (Salerno), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto nel periodo dal 2 maggio 2004 all'11 luglio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 141.132,00.

Art. 8.

La concessione e le proroghe del trattamento di mobilità, disposta con i precedenti articoli, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 2.964.956,00, è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 378.

05A00349

DECRETO 23 dicembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Asti.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali di lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato ancora che alle riunioni di dette commissioni partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così,

Decreta:

1) È costituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Asti - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione, nelle persone dei signori:

il dirigente, *pro tempore* della DPL di Asti con funzioni di presidente;

dott.ssa Laura Pettiti, funzionario della DPL di Asti - membro;

sig.ra Nicoletta Ottaviano, funzionario della DPL di Asti - membro;

dott. Wilma Longo, in rappresentanza della sede I.N.P.S. di Asti membro effettivo e rag. Luisa Bianco membro supplente;

dott. Paola Sitia, in rappresentanza della sede INAIL di Asti;

quali componenti di diritto;

sig.ra Viola Lidia, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Asti;

avv. Sergio Lombardi, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati di Asti;

rag. Franco Borio, in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Asti;

sig.ra Antonella Lindo, in rappresentanza dei consulenti del lavoro di Asti;

dott.ssa Elisabetta Moraglio, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti di Asti;

quali componenti a titolo consultivo.

2) Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza o di impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato, ad eccezione del componente dell'INPS per il quale è già stato nominato il supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Piemonte sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Asti, 23 dicembre 2004

Il dirigente provinciale: FERSINI

05A00216

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 novembre 2004.

Criteri e modalità per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse attribuite all'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante: «Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 novembre 2001, n. 426, recante: «Istituzione del Museo dello Sport italiano»;

Visto l'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, recante: «Finanziamento di interventi per le opere pubbliche», che prevede la destinazione all'Istituto per il credito sportivo delle risorse previste dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonché per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426;

Considerato che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 376/2003 le somme accertate ammontano

ad € 51.645.600,00, impegnate con decreto del segretario generale reggente del 28 giugno 2004 e registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 4.000 il 10 luglio 2004;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 376/2003, occorre provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle suddette risorse;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di € 51.645.600,00 destinato all'Istituto per il Credito Sportivo è ripartito:

a) € 25.822.800,00 per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello Sport italiano;

b) €. 25.822.800,00 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale. All'interno delle infrastrutture oggetto di contributo o finanziamento deve essere previsto uno spazio destinato a Museo tematico che abbia come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva. I contributi di cui al presente capoverso non possono comunque superare il limite di € 3.500.000,00 ovvero dell'80% del costo complessivo di ciascun intervento richiesto (incluse le spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa).

Art. 2.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica all'Istituto per il credito sportivo l'ammontare, la definitiva attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento previsto al precedente art. 1, comma 1, lettera *a)*, per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello Sport italiano, di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426.

Art. 3.

1. Possono essere ammessi a godere dei predetti contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1:

a) enti pubblici locali ed altri enti pubblici;

b) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);

c) società e associazioni sportive, aventi personalità giuridica, riconosciute dal C.O.N.I.;

d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;

e) enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal C.O.N.I.;

f) società e le associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, riconosciute dal C.O.N.I., costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica;

g) ogni altro ente morale che persegua, in conformità alla normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

Art. 4.

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro le ore 14 del centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio I - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. S'intende prodotta in tempo utile la domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato e pervenuta alla Direzione generale entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine.

2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

Per gli enti pubblici:

delibera di approvazione del progetto preliminare;

elaborato del progetto contenente la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo dell'impianto e del Museo tematico dello sport;

parere del C.O.N.I. e della federazione sportiva o disciplina sportiva associata rappresentante la disciplina oggetto tematico del museo, di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 1;

dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la disponibilità dell'area o dell'impianto, oggetto dell'intervento;

atto di impegno a mantenere le caratteristiche dell'impianto secondo quanto indicato al comma 1, lettera *b)* dell'art. 5 per un periodo non inferiore ad anni 20;

relazione sul soddisfacimento dei criteri di cui all'art. 5;

scheda allegata al presente decreto e parte integrante di esso (reperibile anche sul sito: www. spettacolo.beniculturali.it).

Per i soggetti privati:

progetto di massima;

parere del C.O.N.I. e della federazione sportiva o disciplina sportiva associata rappresentante la disciplina oggetto tematico del museo, di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 1;

certificato attestante la personalità giuridica del soggetto;

certificato di riconoscimento del C.O.N.I. o affiliazione ad enti di promozione sportiva;

dichiarazione della disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto dell'intervento per almeno 20 anni;

atto unilaterale trascritto a non mutare la destinazione dell'opera nei 20 anni successivi la realizzazione e ad attivare convenzioni con gli Enti locali per l'utilizzo anche pubblico dell'impianto per un periodo non inferiore a 10 anni;

relazione sul soddisfacimento dei criteri di cui all'art. 5;

scheda allegata al presente decreto e parte integrante di esso (reperibile anche sul sito: www. spettacolo.beniculturali.it).

3. Non saranno ammesse le domande prive totalmente o parzialmente della documentazione richiesta.

Art. 5.

1. Le domande pervenute, sono ammesse a contributo ovvero a finanziamento in conto capitale sulla base della verifica dei seguenti criteri:

a) esistenza all'interno della struttura finanziata di uno spazio destinato a Museo tematico che abbia come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva. Il museo deve rispondere al principio di unicità sul territorio nazionale assicurando le proprie caratteristiche distintive di identità ed autenticità. La realizzazione di tale museo è soggetta e vincolata al parere positivo del C.O.N.I. e della federazione sportiva o disciplina sportiva associata rappresentante la disciplina oggetto tematico del museo;

b) la struttura oggetto del contributo ovvero dei finanziamenti in conto capitale deve possedere un valore che le riconosca una elevata visibilità mediante l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere sportivo che abbiano un richiamo ed un riconoscimento culturale a livello nazionale ed internazionale. Tali eventi ed attività sportive devono avere caratteristica di continuità;

c) gli impianti devono avere rilevanza nazionale/internazionale (identificabili secondo criteri di ampiezza dell'utenza servita, attività particolari che vi si svolgono assolvendo funzioni di interesse generale, compatibilità con le disposizioni regolamentari delle federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva);

d) la realizzazione/ristrutturazione di una struttura/impianto sportivo avente caratteristiche di:

1) localizzazione in un bacino di utenza ad elevata domanda;

2) polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzare l'impianto/struttura per sport diversi nonché come capacità dello stesso ad ospitare iniziative che rappresentino possibilità di sviluppo socio culturale nonché ampliamento o e/o tutela occupazionale. Pertanto sarà riservata particolare attenzione agli interventi per impianti e alla realizzazione di interventi edilizi atti a dotare una struttura sportiva di spazi e servizi accessori non esistenti o non sufficienti per le attività che s'intendono svolgere e che rispondano alle reali aspettative dei consumatori, garantendo sicurezza adeguata agli standard europei. Di conseguenza gli impianti all'interno delle strutture ammesse a contributo devono, per caratteristiche tecnico strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentire lo sviluppo anche di attività di tipo commerciale ed imprenditoriale;

e) accorgimenti per i risparmi energetici;

f) accorgimenti per la sicurezza ed il confort degli atleti;

g) adeguamento alle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per l'esame delle domande di cui al presente articolo, è istituita una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo per lo sport del Ministero.

La predetta commissione è presieduta dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero e composta dal dirigente del Servizio I della medesima Direzione generale, nonché da un tecnico scelto tra gli architetti appartenenti ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 6.

1. I contributi sono approvati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento del Ministero.

2. In caso di rinuncia del richiedente sarà presa in considerazione la richiesta successiva così come da graduatoria fino ad esaurimento del Fondo.

Art. 7.

1. L'Istituto per il credito sportivo può concedere secondo le proprie norme regolamentari, finanziamenti sulle opere o sui progetti ammessi, da parte del Ministero, a beneficiare del contributo ovvero di finanzianienti in conto capitale previsto dalla legge n. 376/2003.

2. Le domande di finanziamento a contributo sono presentate, all'Istituto per il credito sportivo, entro centoventi giorni dalla data di ammissione al contributo.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 361

ALLEGATO

Scheda per la richiesta di contributo di cui all'art. 1, lettera *b)*

1.1) REGIONE (……………………………………) 1.2) SIGLA PROVINCIA (…………..) 1.3) COMUNE (………………………………………………)

1.4) POPOLAZIONE COMUNE (…………………………..)

1.5) NOMINATIVO RICHIEDENTE (…………………..…………………………………………….) 1.6) NATURA RICHIEDENTE (……………)

1.7) INDIRIZZO (………)

1.8) NUMERO TEL / FAX (……………………………/ ………………………………..)

2.1) IMPORTO LAVORI (……………………………) 2.2) ULTERIORI FINANZIAMENTI (……………………………………)

2.3) TEMPO PREVISTO ULTIMAZIONE LAVORI (……………….)

3.1) SPAZI DESTINATI AL MUSEO MQ (………………) 3.2) DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA AL MUSEO (…………………………..)

3.3) FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO (……………….)

4.1) NUMERO MANIFESTAZIONI SVOLTE NEL 2003 O NEL 2004 : (NAZIONALI N.……………)
(EUROPEE N. ……………)
(MONDIALI N. ……………)

4.2) NUMERO POSTI SPETTATORE (…………………….)

5.1) TIPOLOGIE SPORT PRATICATI (………………..….)
(………………..….)
(………………..….)

5.2) NUMERO PRATICANTI PER TIPOLOGIA (…………)
(…………)
(…………)

5.3) SPAZI CULTURALI MQ(…………….) 5.4) SPAZI COMMERCIALI MQ (………………) 5.5) NUMERO DI GIORNI DI UTILIZZAZIONE DELL' IMPIANTO (…………..)

5.6) NUMERO DI LAVORATORI CHE SI PREVEDE DI OCCUPARE (…………)

6.1) ACCORGIMENTI PER I RISPARMI ENERGETICI (SI) (NO)

6.2) ACCORGIMENTI PER LA SICUREZZA ED IL CONFORT DEGLI ATLETI (SI) (NO)

6.3) ADEGUAMENTO ALLE NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (SI) (NO)

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1.1) Regione: indicare la regione di appartenenza.

1.2) Sigla provincia: indicare la sigla della provincia.

1.3) Comune: indicare per esteso il nome del comune in cui è situato l'intervento.

1.4) Popolazione comune: indicare la popolazione residente nel comune in cui è situato/progettato l'intervento facendo riferimento all'ultimo censimento disponibile.

1.5) Nominativo richiedente: indicare il nominativo dell'ente richiedente il contributo; ad esempio: nome del comune, nome della federazione, ecc.

1.6) Natura richiedente: indicare la tipologia prevista dall'art. 3 del decreto; ad esempio: a) per gli enti locali e per gli enti pubblici; b) per le federazioni sportive nazionali riconosciute, ecc.

1.7) Indirizzo: indicare la via, il numero civico e il c.a.p. della sede legale dell'ente richiedente.

1.8) Numero tel/fax: indicare il numero di telefono e di fax dell'ente richiedente.

2.1) Importo lavori: indicare l'importo complessivo necessario per realizzare l'intervento in esame. Detto importo sarà comprensivo dei costi per: acquisizione dell'area; attrezzature fisse; revisione prezzi. IVA.

2.2) Ulteriori finanziamenti: indicare l'importo totale di ulteriori finanziamenti previsti per l'intervento in esame; ad esempio: fondi propri, fondi regionali, fondi comunitari, ecc.

2.3) Tempo previsto ultimazione lavori: indicare le giornate lavorative stimate per l'ultimazione dei lavori.

3.1) Spazi destinati al museo mq: indicare il numero di metri quadrati destinati al museo e previsti dal progetto approvato.

3,2) Disciplina sportiva associata al museo: indicare la disciplina sportiva associata al museo; ad esempio calcio, pallavolo, ecc.

3.3) Federazione sportiva nazionale di riferimento: indicare la federazione sportiva di riferimento dalla disciplina sportiva indicata al punto 3.2).

4.1) Numero manifestazioni svolte nel 2003 o nel 2004: indicare il numero di eventi a carattere nazionale, europeo o mondiale organizzati nell'anno 2003 o nell'anno 2004.

4.2) Numero posti spettatore: indicare il numero di posti presenti o previsti nello spazio di attività in esame.

5.1) Tipologia sport praticati: indicare lo sport praticato; ad esempio: pallavolo, pallacanestro, pallamano, ecc.

5.2) Numero praticanti per tipologia: indicare il numero dei tesserati residenti nel comune in cui è ubicato l'impianto, in riferimento alla disciplina prevista al punto 5.1).

5.3) Spazi culturali mq: indicare il numero dei metri quadrati dei locali destinati a spazi culturali e previsti nel progetto approvato.

5.4) Spazi commerciali mq: indicare il numero dei metri quadrati dei locali destinati a spazi commerciali e previsti nel progetto.

5.5) Numero di giorni di utilizzazione dell'impianto: indicare il numero di giorni di utilizzazione dell'impianto sportivo in oggetto.

5.6) Numero di lavoratori che si prevede di occupare: indicare il numero di lavoratori che si prevede saranno occupati all'interno degli spazi commerciali.

6.1) Accorgimenti per i risparmi energetici: barrare la casella (SI) se sono previsti accorgimenti per ridurre i consumi energetici - oppure barrare la casella (NO) in caso contrario. Indicare nella relazione di cui all'art. 5, la tipologia degli accorgimenti.

6.2) Accorgimenti per la sicurezza ed il comfort degli atleti: barrare la casella (SI) se sono previsti accorgimenti (ad esempio recinzioni e spazi di sicurezza tra l'area di gioco ed il pubblico, accorgimenti per l'evacuazione rapida del pubblico, adeguate attrezzature per il pronto soccorso ecc.) - in caso contrario barrare la casella (NO). Indicare nella relazione di cui all'art. 5, la tipologia degli accorgimenti.

6.3) Adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche: barrare la casella (SI) se sono previsti accorgimenti per l'accesso dei portatori di handicap - in caso contrario barrare la casella (NO). Indicare nella relazione di cui all'art. 5, la tipologia degli accorgimenti.

05A00350

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Iscrizioni della varietà di colza «SW Gospel», nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17/*bis,* terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

«Colza»; codice SIAN 08330; varietà SW Gospel; contenuto di acido erucico 00; responsabile conservazione in purezza: Svalöf Weibul AB — S.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1988.

05A00369

DECRETO 28 dicembre 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, via della Tagliate n. 370 - palazzo Agricoltura, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4;

Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di ori-

gine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 23 ottobre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Isituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Minitero delle politiche agricole e forestali delle quantitá certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I

medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

05A00346

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004 nelle province di Bologna, Modena e Parma;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Emilia-Romagna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, infrastrutture agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Bologna: piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nei territori dei comuni di Monte San Pietro, Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Crespellano;

Modena:

piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei Comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Vignola, Zocca;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca;

Parma:

piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei comuni di Bardi, Berceto, Bore, Fornovo Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Varano dé Melegari, Varsi, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tomolo Valmozzola, Varano dé Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate,

notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00234

DECRETO 7 gennaio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostengo delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 12 e del 24 luglio 2004 nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Alessandria: grandinate del 24 luglio 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nei territori dei comuni di Borgo San Martino, Giarole, Occimano, Pomaro, Ticineto;

Cuneo: grandinate del 12 luglio 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nei territori del comune di Piasco;

Torino: grandinate del 12 luglio 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nei territori dei comuni di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00235

DECRETO 7 gennaio 2005.

Rettifica al decreto 17 giugno 2004, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il proprio decreto 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2004, n. 146, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della tromba d'aria del 25 e 26 novembre 2003 in provincia di Catania;

Vista la nota 10 settembre 2004 con la quale la regione Sicilia chiede di sostituire il comune di Grammichele con il comune di Mineo tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 17 giugno 2004;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;

Decreta:

Nel dispositivo del decreto 17 giugno 2004 richiamato nelle premesse, nella parte riguardante la dichiarazione di eccezionalità della tromba d'aria del 25 e 26 novembre 2003 in provincia di Catania, il comune di Grammichele viene sostituto con il comune di Mineo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A00236

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marta Sielawa, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Polonia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Marta Sielawa, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i Pssycologii»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenze di servizi nelle sedute del 2 marzo e 25 novembre 2004, indette ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i Pssycologii» rilasciato il 15 luglio 1994 dalla facoltà di pedagogia e psicologia dell'Università di Varsavia (Polonia), posseduto dalla cittadina polacca Sielawa Marta, nata a Kolno (Polonia) il 14 febbraio

1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00307

DECRETO 20 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ulrike Mraczansky, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea da Ulrike Mraczansky, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie», conseguito il 13 maggio 1993 presso l'Università di Salisburgo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums), rilasciato il 12 settembre 1993 «Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe»; posseduto da: Ulrike Mraczansky nata a Linz, il 26 maggio 1968, di cittadinanza comunitaria (Austriaca);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

39/A «Geografia»;

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A00308

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 31 dicembre 2004.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria per l'anno 2005 della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001 con il quale sono stati approvati i modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2005, predisposto dal servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 233.308.757 in termini di competenza;

Vista la tabella *C* annessa alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);

Sentiti il Consiglio di presidenza, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2005, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2004

Il presidente: STADERINI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Nota illustrativa.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2005 è stato predisposto secondo i criteri già adottati negli ultimi anni.

Le UPB, in numero pari a quello dei centri di responsabilità, sono articolate su quattro livelli. Il primo comprende le spese; il secondo, i titoli che distinguono la spesa corrente da quella in conto capitale; il terzo, le spese considerate per grandi aggregati (spese correnti, comprendenti quelle per il funzionamento, relative, a loro volta al personale e ai beni e servizi; gli interventi; gli oneri comuni e i trattamenti di quiescenza - spese in conto capitale, riguardanti solo gli investimenti); il quarto livello, le UPB individuate nell'ufficio che gestisce o è destinatario delle risorse ovvero della natura economica (o finalità) della spesa.

Le risorse finanziarie sono state, poi, aggregate, in un quadro riassuntivo, per funzioni obiettivo di primo e di secondo livello. Quattro funzioni obiettivo primarie (controllo - giurisdizione - indirizzo politico-amministrativo - servizi generali) e nove di secondo livello (governo dell'Istituto - attività di controllo in sede centrale - attività di controllo in sede regionale attività giudicante centrale - attività giudicante regionale - attività requirente centrale - attività requirente regionale - gestione delle risorse umane - acquisizione e gestione delle risorse strumentali).

Il bilancio prevede tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB: Segretariato generale, servizio per gli affari generali e servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione.

Le spese del personale di magistratura fanno capo all'UPB 1 intestata al Segretariato generale, mentre quelle relative al personale amministrativo sono previste nell'UPB 3 - Servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione. L'U.P.B. 2 - Servizio affari generali, è competente per le spese di funzionamento degli uffici centrali, con esclusione di alcune spese assegnate, in ragione della loro specificità, al centro di responsabilità del Segretariato generale. Il servizio affari generali si occupa anche delle risorse relative al funzionamento degli uffici regionali.

Per quanto riguarda i centri di spesa periferici, lo schema di bilancio 2005 presenta due novità di rilievo: l'accorpamento, nei livelli di UPB 2.1.1.3 - 2.1.1.4 - 2.1.1.5, di alcuni capitoli di spese correnti e la soppressione nell'oggetto dei capitoli di investimento 760 - 770 - 780 della specificazione «non informatiche», dopo la parola apparecchiature.

La prima innovazione ha come scopo quello di consentire ai dirigenti titolari dei centri di spesa regionali una maggiore flessibilità gestionale, superando in tal modo l'eccessiva rigidità nella programmazione ed effettuazione delle spese. Con riferimento al livello 2.1.1.3 l'operazione di accorpamento ha riguardato i capitoli 460, 462, 463 e 466, per il livello 2.1.1.4. i capitoli 470, 472, 473, 474 e 476 e per il livello 2.1.1.5 i capitoli 480, 482, 483 e 486, che sono stati riuniti rispettivamente nei capitoli 463, 473 e 483, tutti denominati genericamente «spese di funzionamento degli uffici regionali».

La eliminazione della locuzione «non informatiche» mira, invece, a dare in periferia la possibilità di acquistare apparecchiature informatiche, i cui costi debbono essere imputati ai capitoli di investimento, essendo tali beni da registrare in inventario.

Il bilancio di previsione per il 2005, risente della situazione di debolezza di cui soffre, ormai da alcuni anni, l'economia nazionale. Situazione che ha determinato, già nel 2004, una pesante riduzione delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto.

I fattori di rigidità che normalmente caratterizzano il bilancio della Corte, nel 2005 sono destinati ad aumentare a causa di una maggiore incidenza delle spese fisse: le spese per il personale, passate a circa l'89,21% dall'86,21% del 2004; le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di contratti pluriennali o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi; le spese di giustizia; di quelle per fitto dei locali ed oneri accessori; delle spese per risarcimenti giudiziari e per contributi dovuti ad organismi internazionali; tutte spese che, rivestendo carattere di obbligatorietà, risultano incomprimibili.

Residuano per gli investimenti solo l'1,97% delle risorse, pari ad € 4.595.000. Nel 1999 l'incidenza di tale voce di spesa (che contemplava, peraltro, soltanto l'informatica di servizio) sull'intero budget è stata pari al 5% circa e negli anni successivi si è dimostrata in costante diminuzione.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, a fronte dei livelli di punta raggiunti negli anni 2000 (12,12%) e del 2001 (14,44%) rappresentano, nel 2005, soltanto l'8,21% delle intere entrate previste. Se si pone l'attenzione sul fatto che in questa aggregazione sono comprese anche le voci di spese fisse riguardanti gli affitti, i canoni per utenze, ecc., se ne ricava che le somme effettivamente disponibili per l'acquisizione di beni e servizi in senso stretto costituiscono appena il 3% circa dell'intero ammontare a disposizione.

Lo stanziamento per il funzionamento della Corte dei conti (cap. 110 del bilancio di previsione dell'Istituto), iscritto in tabella *C* della legge finanziaria cap. 2160 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (UPB 3.1.5.10), per l'anno 2005 è stato così determinato:

disegno legge di bilancio al 30 settembre 2004 . . .	euro	237.114.554
riduzione del 2%	»	– 4.813.000
riduzione derivante dal blocco del turn over	»	– 1.489.000
riduzione derivante dal taglio lineare dlf	»	– 14.983.000
TOTALE . . .	»	215.829.554

È da tener presente che il bilancio — predisposto a legislazione vigente — non tiene conto delle risorse relative agli adeguamenti retributivi del personale di magistratura ex art. 2 della legge n. 27 del 1981, quantificati, per l'anno 2005, per i tre capitoli interessati (201, 202 e 203) in circa euro 3,9 milioni; pertanto, i capitoli riguardanti le predette spese si presentano contenuti rispetto al reale fabbisogno, i relativi importi verranno adeguati in fase di assestamento, allorché saranno disponibili le dovute integrazioni.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2005

A) *Entrate.*

Le entrate di cui potrà disporre l'Istituto - parte I del bilancio di previsione - per l'esercizio finanziario 2005, sono individuate come segue:

cap. 110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	€	215.829.000
cap. 120	Entrate eventuali e diverse	€	3.605.000
cap. 121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del seminario permanente dei controlli		p.m.
cap. 122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla C.d.c. per le locazioni di immobili	€	891.076
cap. 123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie . . .	€	5.681
cap. 130	Avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario precedente	€	12.978.000
	TOTALE delle entrate previste . . .	€	233.308.757

L'avanzo di amministrazione è stato stimato, per il 2005, in € 12.978.000 valutando le seguenti voci: i residui perenti al 31 dicembre 2004; le riduzioni di impegni relativi ad anni precedenti eseguiti a fine esercizio su indicazione degli uffici liquidatori; le economie presuntivamente calcolate derivanti dalla gestione 2004, comprensive dell'importo del fondo di riserva, che in chiusura d'esercizio è stato incrementato dalle variazioni in aumento concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze ed accertate con D.P. n. 98 in data 30 dicembre 2004 per un importo di € 5.167.554.

B) *Spese.*

Le richieste di assegnazioni per il 2005, elaborate dai centri di responsabilità, sono state pesantemente condizionate dalla situazione finanziaria esistente a livello nazionale.

Tutti i programmi di spesa, predisposti dai titolari dei centri di responsabilità, sono stati ridimensionati ed in alcuni casi, anche, i contratti in essere dovranno essere rinegoziati con i fornitori.

Le minori risorse disponibili hanno comportato, infatti, una consistente riduzione dei fondi da destinare sia all'acquisizione di beni e servizi, inclusi i beni d'investimento, sia alla corresponsione di emolumenti non obbligatori al personale.

Le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2005, sono ripartite tra le varie unità previsionali di base, al cui primo livello corrispondono i tre centri di responsabilità amministrativa. Si riportano, di seguito, i dati più significativi seguendo la classificazione delle U.P.B. ed i rispettivi codici numerici.

1. *Segretariato generale.*

Complessivamente al centro di responsabilità n. 1, sono stati assegnati € 111.474.954 (pari al 47,78% dell'intero bilancio), con una diminuzione di € 6.296.576 rispetto alla previsione definitiva del 2004.

Tutti i capitoli appartenenti a questa U.P.B. appaiono con riduzioni di stanziamento piuttosto consistenti.

Anche le dotazioni dei capitoli delle retribuzioni (cap. 201), delle relative spese per imposte (cap. 202) ed oneri sociali (cap. 203) dei magistrati appaiono in flessione rispetto alle previsioni definitive 2004; i suddetti capitoli, però, come già detto, dovranno essere incrementati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nuove assegnazioni, per far fronte agli aumenti determinati, a titolo d'acconto per l'esercizio 2005, con decreto interministeriale del 16 luglio 2003, nella misura del 3,69%.

Da segnalare la pressoché inesistenza di risorse disponibili nel fondo di riserva (cap. 602), iscritto per € 1.042.954 di cui € 1.007.968 ancora indisponibili perché accantonati in applicazione del decreto 29 novembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Eventuali oneri imprevisti potranno essere fronteggiati, in corso d'anno, solo con eventuali variazioni compensative tra capitoli ovvero con appositi assestamenti.

2. *Servizio affari generali.*

Particolarmente pesanti sono le riduzioni subite dalla UPB intestata al servizio affari generali, il cui stanziamento — sceso da € 20.217.552 nel 2004, ad una previsione per il 2005, di € 15.658.681 — costituisce solo il 6,71% del budget totale, contro il 9,64% previsto nel bilancio del 2004.

Nel quadro di una generale riduzione degli stanziamenti, al servizio affari generali sono state assegnate le risorse essenziali, necessarie ad evitare la paralisi di alcuni servizi indispensabili per il minimo funzionamento degli uffici interessati. La stesura delle previsioni ha potuto assicurare esclusivamente, e temporaneamente, le spese che si presentano come assolutamente incomprimibili. Se nel corso dell'esercizio non interverranno assegnazioni aggiuntive anche il concetto di minimo essenziale dovrà essere rivisto.

Tutti i capitoli compresi nel quarto livello di UPB 2.1.1.1. «Uffici centrali» sono finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici aventi sede in Roma.

Al quarto livello di UPB 2.1.1.2. «Uffici centrali e regionali» appartengono i capitoli che riguardano spese necessarie per il funzionamento sia degli uffici centrali che degli uffici regionali. In quest'ultimo caso, esse possono essere gestite direttamente dal servizio affari generali, oppure dai centri di spesa regionali attraverso la messa a disposizione di fondi a favore dei funzionari delegati.

Nel quarto livello di UPB 2.1.1.3, 2.1.1.4 e 2.1.1.5 sono previste le spese di funzionamento rispettivamente per le sezioni di controllo regionali, per le sezioni giurisdizionali regionali e per le procure regionali.

Al riguardo si rinvia a quanto detto nelle premesse per quanto concerne gli accorpamenti realizzati tra alcuni capitoli di parte corrente.

I capitoli riguardanti, in particolare, le spese per l'acquisto di beni durevoli (cap. 760-770-780) e per le dotazioni librarie (cap. 761-771-781) degli uffici regionali, inseriti nell'ambito del terzo livello di UPB 2.2.1., denominato «Investimenti», hanno subito riduzioni contenute, allo scopo di assicurare ai centri di spesa interessati un minimo di funzionalità.

3. *Servizio per le risorse umane e la formazione.*

Le somme assegnate, per l'esercizio 2004, al centro di responsabilità n. 3 ammontano complessivamente ad € 106.175.122 (45,51% delle risorse di bilancio), al disotto delle previsioni definitive 2004 (€ 107.568.217).

Lievi aumenti si riscontrano a favore dei capitoli 251 (stipendi ed altri assegni fissi per il personale), 252 (somme dovute a titolo di imposta regionale per le retribuzioni di cui al cap. 251) e 253 (oneri sociali a carico dell'amministrazione per le retribuzioni del personale amministrativo) derivanti, essenzialmente, dalla programmata immissione nei ruoli della Corte dei conti di personale comandato da altre amministrazioni e di nuove assunzioni già autorizzate ai sensi del comma 5 dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002.

Nel quarto livello di UPB 3.1.1.1. sono inseriti, inoltre, tutti i capitoli concernenti le spese di funzionamento relative al personale amministrativo, e quindi il trattamento economico accessorio, le missioni, i buoni pasto e la formazione. Tali voci di spesa, in alcuni casi sono state indicate soltanto per memoria, in altri hanno subito forti decurtazioni, sfiorando una riduzione del 75% rispetto a quanto assegnato nel bilancio di previsione 2004.

In mancanza di sufficienti risorse l'assegnazione in favore del capitolo 257 (rimborsi alle amministrazioni pubbliche non di comparto, dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri), è stata prevista per un importo contenuto pari ad € 700.000.

Previsioni di bilancio per il biennio 2006/2007.

Come già osservato in precedenza il bilancio della Corte dei conti è caratterizzato da una scarsa flessibilità. Formulare, pertanto, una programmazione pluriennale delle spese, stante il momento congiunturale particolarmente critico del quale, peraltro, non è al momento possibile prevedere il termine del ciclo, non è materialmente fattibile.

Gli unici elementi certi sono rappresentati dal costo per il personale, per il quale, come già evidenziato, sono stati richiesti fondi aggiuntivi che per la loro obbligatorietà, dovranno comunque integrare, per il 2005, il fondo di funzionamento dell'Istituto.

Considerazioni finali sulla programmazione della spesa.

Le ridotte disponibilità finanziarie messe a disposizione per il funzionamento dell'Istituto, dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il disegno della legge finanziaria più volte modificato, purtroppo, non consentono una corretta e tempestiva programmazione della spesa. Poiché la maggior parte delle spese della Corte ha carattere obbligatorio, la notevole riduzione del fondo si ripercuote in maniera penalizzante sugli stanziamenti destinati agli investimenti, al funzionamento, alla formazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2005, per il settore dell'informatica, dovranno essere assicurate la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi esistenti. Dei nuovi progetti, potranno essere realizzati solamente i due che contemplano l'inizio del sistema di automazione del trattamento giuridico del personale, denominato SIAP, e le attività di sviluppo del nuovo sistema informativo per la trasmissione dei rendiconti degli enti locali. Per quanto riguarda, invece, la disponibilità e l'impiego delle risorse strumentali e dei servizi, molto ridotti rispetto agli anni precedenti, permangono valide le linee di indirizzo, già adottate in passato, finalizzate a determinare uniformità di comportamenti gestionali per tutti gli uffici e che investono, in particolare, i consumi dei settori della telefonia, delle autovetture, delle spese per utenze, delle spese postali ed in generale per l'acquisizione di beni e servizi.

In relazione alle spese accessorie del personale va notato che per la formazione le risorse appaiono molto limitate, là dove non sono state azzerate. Anche le altre spese, quali missioni, buoni pasto e straordinari, peraltro già limitati ai soli servizi particolari, hanno subito notevoli decurtazioni.

Valutazione di cassa.

Il fondo cassa, alla fine dell'esercizio 2004, si attesterà a circa 63 milioni di euro, mentre le somme ancora rimaste da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre, saranno circa 40 milioni di euro, ai quali dovranno sommarsi i pagamenti da rimborsare per ulteriori impegni assunti alla stessa data per 21 milioni di euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso del 2005, per circa 200 milioni di euro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2005				
ENTRATE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2005
1. SEGRETARIATO GENERALE	**250.333.571**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.333.571	245.575.299	-12.266.542	233.308.757
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	234.563.774	227.996.556	-12.167.556	215.829.000
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.795.267	3.832.011	+669.746	4.501.757
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.974.530	13.746.732	-768.732	12.978.000
TOTALE ENTRATE	**250.333.571**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**
SPESE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2005
1. SEGRETARIATO GENERALE	**110.679.726**	**117.771.530**	**-6.296.576**	**111.474.954**
1.1. SPESE CORRENTI	105.802.136	110.283.530	-2.923.576	107.359.954
1.1.1. FUNZIONAMENTO	105.779.983	109.178.500	-2.902.500	106.276.000
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*668.581*	*1.082.000*	*-414.000*	*668.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.389.513*	*1.487.500*	*-327.500*	*1.160.000*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*100.042.767*	*102.175.000*	*-1.857.000*	*100.318.000*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*3.679.122*	*4.434.000*	*-304.000*	*4.130.000*
1.1.2. INTERVENTI	11.775	26.000	-	26.000
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*11.775*	*26.000*	-	*26.000*
1.1.3. ONERI COMUNI	10.378	1.079.030	-21.076	1.057.954
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*10.378*	*56.000*	*-41.000*	*15.000*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*1.023.030*	*+19.924*	*1.042.954*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.877.590	7.488.000	-3.373.000	4.115.000
1.2.1. INVESTIMENTI	4.877.590	7.488.000	-3.373.000	4.115.000
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.700.000*	*7.323.000*	*-3.323.000*	*4.000.000*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*177.590*	*165.000*	*-50.000*	*115.000*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**22.078.258**	**20.217.552**	**-4.558.871**	**15.658.681**
2.1. SPESE CORRENTI	21.152.564	19.216.752	-4.038.071	15.178.681
2.1.1. FUNZIONAMENTO	21.152.564	19.211.071	-4.038.071	15.173.000
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*9.994.672*	*7.374.328*	*-1.774.328*	*5.600.000*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.949.757*	*2.167.050*	*-894.050*	*1.273.000*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.614.562*	*2.848.056*	*-498.056*	*2.350.000*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*4.020.578*	*3.759.000*	*-509.000*	*3.250.000*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.572.995*	*3.062.637*	*-362.637*	*2.700.000*
2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	-	p.m.
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	-	*p.m.*
2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	*p.m.*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	925.694	1.000.800	-520.800	480.000
2.2.1. INVESTIMENTI	925.694	1.000.800	-520.800	480.000
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*580.962*	*475.000*	*-370.000*	*105.000*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*103.235*	*176.000*	*-51.000*	*125.000*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*128.039*	*184.100*	*-59.100*	*125.000*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*113.458*	*165.700*	*-40.700*	*125.000*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**110.690.856**	**107.586.217**	**-1.411.095**	**106.175.122**
3.1. SPESE CORRENTI	110.690.856	107.586.217	-1.411.095	106.175.122
3.1.1. FUNZIONAMENTO	110.634.758	107.561.217	-1.411.095	106.150.122
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*110.634.758*	*107.561.217*	*-1.411.095*	*106.150.122*
3.1.2. ONERI COMUNI	56.098	25.000	-	25.000
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*56.098*	*25.000*	-	*25.000*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	p.m.	-	p.m.
3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	*p.m.*	-	*p.m.*
TOTALE SPESE	**243.448.840**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2005

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2005
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**250.333.571**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.333.571	245.575.299	-12.266.542	233.308.757
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	234.563.774	227.996.556	-12.167.556	215.829.000
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	234.563.774	227.996.556	-12.167.556	215.829.000
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.795.267	3.832.011	+669.746	4.501.757
120	120	Entrate eventuali e diverse	871.665	3.000.000	+605.000	3.605.000
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	-	p.m.	-	p.m.
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	923.602	826.330	+64.746	891.076
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.974.530	13.746.732	-768.732	12.978.000
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	13.974.530	13.746.732	-768.732	12.978.000
		TOTALE ENTRATE	**250.333.571**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2005

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**110.679.726**	**117.771.530**	**-6.296.576**	**111.474.954**
			1.1. SPESE CORRENTI	105.802.136	110.283.530	-2.923.576	107.359.954
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	105.779.983	109.178.500	-2.902.500	106.276.000
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*668.581*	*1.082.000*	*-414.000*	*668.000*
			Personale				
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	610.000	1.010.000	-410.000	600.000
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	52.381	60.000	-	60.000
			Beni e Servizi				
400	400		Spese di rappresentanza	6.200	12.000	-4.000	8.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.389.513*	*1.487.500*	*-327.500*	*1.160.000*
			Personale				
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	588.222	620.000	+80.000	700.000
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	628.022	724.000	-274.000	450.000
			Beni e Servizi				
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	13.390	13.500	-3.500	10.000
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	159.879	130.000	-130.000	p.m.

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*100.042.767*	*102.175.000*	*-1.857.000*	*100.318.000*
			Personale				
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	71.694.312	74.300.000	-1.000.000	73.300.000
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	6.121.119	5.650.000	-76.000	5.574.000
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	21.181.727	21.350.000	-289.000	21.061.000
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	260.711	350.000	-250.000	100.000
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	146.807	70.000	-70.000	p.m.
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	2.147	1.000	-	1.000
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	277.934	100.000	+50.000	150.000
			Beni e Servizi				
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	26.000	50.000	-10.000	40.000
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	29.456	20.000	-20.000	p.m.
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	50.000	50.000	-10.000	40.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97	252.554	234.000	-182.000	52.000
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*3.679.122*	*4.434.000*	*-304.000*	*4.130.000*
			Beni e Servizi				
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	69.951	100.000	-100.000	p.m.
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	3.609.171	4.334.000	-204.000	4.130.000
			1.1.2. INTERVENTI	11.775	26.000	-	26.000
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*11.775*	*26.000*	-	*26.000*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	11.775	26.000	-	26.000
			1.1.3. ONERI COMUNI	10.378	1.079.030	-21.076	1.057.954
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*10.378*	*56.000*	*-41.000*	*15.000*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	10.000	56.000	-41.000	15.000
601	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	378	p.m.	-	p.m.
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*1.023.030*	*+19.924*	*1.042.954*
602	602		Fondo di riserva	-	1.023.030	+19.924	(1) 1.042.954
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	p.m.	-	p.m.

(1) di cui EURO 1.007.968.# quale importo indisponibile ai sensi del D.M. 29/11/2002

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.877.590	7.488.000	-3.373.000	4.115.000
			1.2.1. INVESTIMENTI	4.877.590	7.488.000	-3.373.000	4.115.000
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.700.000*	*7.323.000*	*-3.323.000*	*4.000.000*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	4.700.000	7.323.000	-3.323.000	4.000.000
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*177.590*	*165.000*	*-50.000*	*115.000*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	-	10.000	+5.000	15.000
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	177.590	155.000	-55.000	100.000
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**22.078.258**	**20.217.552**	**-4.558.871**	**15.658.681**
			2.1. SPESE CORRENTI	21.152.564	19.216.752	-4.038.071	15.178.681
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	21.152.564	19.211.071	-4.038.071	15.173.000
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*9.994.672*	*7.374.328*	*-1.774.328*	*5.600.000*
			Beni e Servizi				
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	66.522	88.000	+12.000	100.000
441	441	*	Fitto locali ed oneri accessori	966.005	733.328	-33.328	700.000
442	442	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	2.193.782	1.845.000	-95.000	1.750.000
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	2.653.130	2.205.000	-1.005.000	1.200.000
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	3.156.287	1.845.000	-445.000	1.400.000
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	888.416	500.000	-100.000	400.000
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	70.530	158.000	-108.000	50.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.949.757*	*2.167.050*	*-894.050*	*1.273.000*
			Beni e Servizi				
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	275.935	338.000	-138.000	200.000
451	451		Spese postali e telegrafiche	875.224	890.000	-540.000	350.000
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	315.999	260.000	+10.000	270.000
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	1.466	3.000	-	3.000
454	454		Spese per interventi e convenzioni in materia di sicurezza	481.133	676.050	-226.050	450.000
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.614.562*	*2.848.056*	*-498.056*	*2.350.000*
			Beni e Servizi				
461	461	*	Fitto locali ed oneri accessori	584.296	726.334	-126.334	600.000
460-462-463-466	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.055.349	1.312.150	-312.150	1.000.000
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	94.934	86.572	+13.428	100.000
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	879.983	723.000	-73.000	650.000
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*4.020.578*	*3.759.000*	*-509.000*	*3.250.000*
			Beni e Servizi				
471	471	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.342.481	1.320.000	-20.000	1.300.000
470-472-473-474-476	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.103.097	1.334.000	-384.000	950.000
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	106.802	112.000	-12.000	100.000
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	1.238.228	714.000	-64.000	650.000
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	229.970	279.000	-29.000	250.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.572.995*	*3.062.637*	*-362.637*	*2.700.000*
			Beni e Servizi				
481	481	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.157.484	1.128.000	-28.000	1.100.000
480-482-483-486	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	856.710	1.018.000	-268.000	750.000
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	85.683	72.637	+27.363	100.000
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	397.178	714.000	-64.000	650.000
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	75.940	130.000	-30.000	100.000
			2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	-	*p.m.*
550	550		Spese per i servizi sociali	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	*p.m.*
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	-	-	p.m.
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	925.694	1.000.800	-520.800	480.000
			2.2.1. INVESTIMENTI	925.694	1.000.800	-520.800	480.000
			2.1.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*580.962*	*475.000*	*-370.000*	*105.000*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	580.094	470.000	-370.000	100.000
741	741		Spese per acquisto di dotazioni librarie	868	5.000	-	5.000
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*103.235*	*176.000*	*-51.000*	*125.000*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	88.967	147.000	-47.000	100.000
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	14.268	29.000	-4.000	25.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*128.039*	*184.100*	*-59.100*	*125.000*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	116.863	150.100	-50.100	100.000
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	11.176	34.000	-9.000	25.000
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*113.458*	*165.700*	*-40.700*	*125.000*
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	100.365	136.700	-36.700	100.000
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	13.093	29.000	-4.000	25.000
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**110.690.856**	**107.586.217**	**-1.411.095**	**106.175.122**
			3.1. SPESE CORRENTI	110.690.856	107.586.217	-1.411.095	106.175.122
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	110.634.758	107.561.217	-1.411.095	106.150.122
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*110.634.758*	*107.561.217*	*-1.411.095*	*106.150.122*
			Personale				
251	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	73.412.400	68.800.960	+2.109.040	70.910.000
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	5.948.940	5.514.110	+395.890	5.910.000
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	21.076.097	20.252.662	+427.338	20.680.000
254	254		Compensi per collaborazioni, coordinate e continuative	278.000	320.000	+4.000	324.000
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	384.244	-192.122	192.122
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	1.324.920	800.000	-100.000	700.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
260	260		Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	1.300.000	2.000.000	-1.500.000	500.000
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	5.571.526	7.334.241	-1.834.241	5.500.000
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	13.498	14.000	-	14.000
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	292.889	370.000	-220.000	150.000
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	1.194	p.m.	-	p.m.
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.236.724	1.600.000	-400.000	1.200.000
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	2.944	5.000	-	5.000
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	20.000	60.000	-20.000	40.000
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	23.474	20.000	+5.000	25.000
			Beni e Servizi				
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	27.103	10.000	-10.000	p.m.
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	105.049	76.000	-76.000	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2003	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2005
			3.1.2. ONERI COMUNI	56.098	25.000	-	25.000
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*56.098*	*25.000*	-	*25.000*
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	56.098	25.000	-	25.000
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	p.m.	-	p.m.
			3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	*p.m.*	-	*p.m.*
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	p.m.	p.m.	-	p.m.
			TOTALE SPESE	**243.448.840**	**245.575.299**	**-12.266.542**	**233.308.757**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2005

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2004		PREVISIONI 2005		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Percentuale su totale	Importo	Percentuale su totale	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)						
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)						
	PERSONALE						
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-254-255-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	211.710.217	86,21%	208.146.122	89,21%	-3.564.095	-1,68%
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491						
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.969.362	9,76%	19.153.000	8,21%	-4.816.362	-20,09%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	235.950.788	96,08%	227.599.122	97,55%		0,00%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)						
Capitoli	500-550	26.000	0,01%	26.000	0,01%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	26.000	0,01%	26.000	0,01%	-	0,00%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)						
Capitoli	600-601-602-630-631-650	1.109.711	0,45%	1.088.635	0,47%	-21.076	-1,90%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	1.109.711	0,45%	1.088.635	0,47%	-21.076	-1,90%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)						
Capitoli	300-350	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	237.086.499	96,54%	228.713.757	98,03%	-8.372.742	-3,53%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)						
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)						
Capitoli	700-710-711-740-741-760-761-770-771-780-781	8.488.800	3,46%	4.595.000	1,97%	-3.893.800	-45,87%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	8.488.800	3,46%	4.595.000	1,97%	-3.893.800	-45,87%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.488.800	3,46%	4.595.000	1,97%	-3.893.800	-45,87%
	TOTALE SPESE	**245.575.299**	**100,00%**	**233.308.757**	**100,00%**	**-12.266.542**	**-5,00%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2005

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale amministrazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale amministrazione
1) Indirizzo politico amministrativo	6.573.842	2,82%	1- Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-263-265-300-400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-700-710-711-740-741	6.573.842	100,00%	2,82%
2) Controllo	86.205.140	36,95%	2- Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	50.703.307	58,82%	21,73%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-461-463-465-467-468-700-760-761	35.501.833	41,18%	15,22%
3) Giurisdizione	98.182.633	42,08%	4- Attività giudicante centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	11.944.795	12,17%	5,12%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-471-473-475-477-478-700-770-771	48.859.665	49,76%	20,94%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	7.384.907	7,52%	3,17%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-481-483-485-487-488-700-780-781	29.993.266	30,55%	12,86%
4) Servizi Generali	42.347.142	18,15%	8- Gestione delle risorse umane	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740-741	32.013.539	75,60%	13,72%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740-741	10.333.602	24,40%	4,43%
TOTALI	**233.308.757**	**100,00%**	**TOTALI**		**233.308.757**	**----**	**100,00%**

05A00304

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° dicembre 2004.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea). (Deliberazione n. 415/04/CONS)

L'AUTORITÀ

Nelle sue riunioni di Consiglio del 4 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 6 ottobre 2004, e del 30 novembre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 1° dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, legge n. 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e n. 2/04;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/ CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento e condiviso dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Visto l'orientamento espresso dal Consiglio sul predetto testo nella riunione del 6 ottobre 2004;

Udita la relazione dei commissari Vincenzo Monaci e Mario Lari, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati, rispettivamente, negli allegati A, B, B1 e B2 alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A, B, B1 e B2 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 1° dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A00344

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 28 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Cooperativa del Popolo di Porchiano» a r.l., in Amelia.

IL PREFETTO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 1999, con il quale la Società cooperativa sociale Interventi Promozionali Socio Sanitari a r.l., con sede legale in Narni, fraz. Narni Scalo via della Doga n. 53, delibera la fusione con la «Cooperativa del Popolo di Porchiano» a. r.l., con sede in Amelia fraz. Porchiano del Monte, p.zza 3 Novembre n. 5;

Sentito il parere favorevole della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, nella seduta del 15 dicembre 2004, alla detta fusione con la cooperativa sociale «C.I.P.S.S.» a. r.l. mediante incorporazione della Cooperativa «del Popolo di Porchiano» a r.l.;

Ritenuto pertanto, di cancellare la «Cooperativa del Popolo di Porchiano» a r.l. con sede in Amelia, fraz. Porchiano del Monte, p.zza 3 Novembre n. 5;

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1947, n. 307;

Decreta

la cancellazione della «Cooperativa del Popolo di Porchiano» a r.l., con sede in Amelia, frazione Porchiano del Monte - p.zza 3 Novembre n. 5, dal Registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni.

Terni, 28 dicembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00351

DECRETO 4 gennaio 2005.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Serenità Società cooperativa sociale» a responsabilità limitata, in Terni.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Serenità» Società cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Terni - via S. Maria Maddalena n. 15/A, costituita a rogito dal notaio dott. Gian Luca Pasualini in data 16 giugno 2004 al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro prefettizio delle cooperative - duplice sezione - produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 dicembre 2004 dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951 n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Serenità Società cooperativa sociale» a responsabilità limitata con sede in Terni, via S. Maria Maddalena n. 15/A, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, nella duplice sezione - produzione e lavoro e cooperazione sociale, della provincia di Terni.

Terni, 4 gennaio 2005

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00352

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), **recante: «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Compiti della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — L'orientamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri:

1) *Principio volontaristico*, nel senso che la qualità di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

2) Compiti:

a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittimite dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

d) diffondere e promuovere i princìpi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata;

d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfuzionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana.

L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle fmanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.l., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della CRI;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della CRI., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.

4) *Gratuità delle cariche*. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa *o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.* È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 2.

Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie

1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volonarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volonarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 (Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa italiana):

«Art. 73. — L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate.

Il maggiore generale è prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'associazione.».

Art. 3.

Struttura della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra *i soci attivi, il quale* assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; *nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;*

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e *riferisce sui controlli* effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito

dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 4.

Incompatibilità delle cariche sociali

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 5.

Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a *euro* tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di ciascun anno finanziario, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del conto consuntivo, anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali, nonché una relazione recante oltre le notizie sull'attività svolta, sul numero degli associati e sull'ammontare delle quote associative, anche notizie, corredate di copia dell'ultimo bilancio consuntivo, sull'utilizzazione delle disponibilità finanziarie. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di tenere un libro aggiornato dei nominativi degli associati, da esibire in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Consiglio o del Ministro della sanità, nonché di fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste, consentendo ed agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni.

Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo che sarà indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, l'Associazione è tenuta a presentare alla Corte dei conti, entro

trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto amministrativo delle somme ricevute dallo Stato a titolo di contributo o di sovvenzione.».

Art. 6.

Statuto della Croce Rossa italiana

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 3. — 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente *decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A00501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 gennaio 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Infermiere diplomato».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: sig. Minghetti Angelo, via Genova n. 62 - 10126 Torino - tel. 0323/496081 cell. 3387491756.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 gennaio 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza e di autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Introduzione del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado».

Dichiarano di eleggere domicilio presso: il sig. Mario Giosué Balzanelli, viale Virgilio n. 76 - 74100 Taranto - tel. 3921225901.

05A00497 - 05A00498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35308 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e la legge n. 62/2001 della «Touring Editore S.r.l.», con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 5 novembre 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 35333 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione, legge n. 67/1987 della «Rotocalcografica italiana S.p.a.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 30 settembre 2004 al 29 marzo 2005.

Con decreto n. 35334 del 16 dicembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, legge n. 416/1981 e la legge n. 62/2001 della «STEC - Società tipografico editrice capitolina S.r.l.», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005.

05A00257

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35309 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività della «Sampre - Società meccanica precisione in liquidazione S.r.l.», con sede in Novate Milanese (Milano), unità di Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 26 luglio 2004 al 25 luglio 2005.

Con decreto n. 35310 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «F.lli Campanili S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dall'11 ottobre 2004 al 9 ottobre 2005.

Con decreto n. 35311 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, art. 1, legge n. 223/1991 della «Gruppo calzaturiero campano S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 13 settembre 2004 all'11 settembre 2005.

Con decreto n. 35312 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Net Engineering S.p.a.», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35313 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione attività della «Walter Tosto Serbatoi S.p.a.», con sede in Pescara, unità di Chieti, per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 ottobre 2005.

Con decreto n. 35314 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Sol S.p.a.», con sede in Pieve di Bono (Trento), unità di Brescia, per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35315 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della «Pirelli Submarine Telecom Systems Italia S.p.a.», con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 26 maggio 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35316 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, art. 1, legge n. 223/1991 della «Idra Casting Machines I.C.M. (ICM) S.p.a.», con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 35317 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della «Elettrocavi Italia S.r.l.», con sede in Maclodio (Brescia), unità di Maclodio (Brescia), per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35318 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, art. 1, legge n. 223/1991 della «Aida S.r.l.», con sede in Milano, unità di Calolziocorte (Lecce) e Pavone del Mella (Brescia), per il periodo dal 15 novembre 2004 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 35319 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Hal Knowledge Solutions S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35320 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, art. 1, legge n. 223/1991 della «Radial S.r.l.», con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35321 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, evento improvviso e imprevisto, della «P.M. S.a.s. di Mannai Paolo», con sede in Iglesias (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 35322 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della «AGV S.p.a.», con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35323 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della «Cimi S.p.a.», con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 35324 del 16 dicembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, della «Triumph International Rome S.p.a.», con sede in Trescore Balneario (Bergamo), unità di Trescore Balneario (Bergamo), per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

05A00258

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Botteghino a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Botteghino a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Gino Bartolomeo di Formia in data 24 settembre 1980, repertorio n. 3308) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00283

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Mista Arca - Società cooperativa a r.l.», in Latina.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: «Cooperativa Mista Arca - Società cooperativa a r.l.», con sede a Latina in via Garibaldi n. 2, costituita per rogito notaio dott.ssa Luisa Ragosta in data 26 maggio 1987, repertorio n. 3280, codice fiscale n. 01351680598, registro società n. 12987, BUSC n. 2638.

05A00284

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ECO - European Certifying Organization S.p.a.», in Faenza.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2004 l'organismo «ECO - European Certifying Organization S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A00371

Revoca dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «Società Etruria Certificazione S.n.c.», in Pisa.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 dicembre 2004, vista la comunicazione di rinuncia della «Società Etruria Certificazione S.n.c.», con sede in via Ippolito Rosellini n. 112 - 56100 Pisa, del 4 novembre 2004, acquisita agli atti in data 19 novembre 2004, prot. 6634, è revocata l'abilitazione già concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2003 a svolgere attività di verifica per gli impianti elettrici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001.

05A00215

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501014/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00